



**ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dell'aiuto finanziario di cui al presente bando ammontano ad €5.000.000,00.

Detto importo trova copertura a valere sulle risorse dell'Asse 1 del POR FESR VENETO 2007–2013, nei capitoli 101244 e 100998.

2. I finanziamenti sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella GUCE 28 dicembre 2006, L379) in "regime *de minimis*".

**ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. All'aiuto finanziario di cui al presente bando possono accedere le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa - secondo i parametri riportati nell'allegato I del regolamento (CE) 800/2008, che riprende la raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36), così come recepita con Decreto ministeriale del 18 aprile 2005, pubblicato nella GU n. 238 del 12 ottobre 2005 - con sede legale ed operativa nella Regione Veneto, titolari, alla data del 30 novembre 2010, di provvedimento di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale nell'area tecnica 6, corrispondente al territorio della Regione Veneto.

**ARTICOLO 4 – REQUISITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 3, alla data di presentazione della domanda di ammissione all'aiuto di cui al presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 ( Allegato A.6);
- avere la propria sede legale ed operativa in Veneto;
- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
- non essere stati sottoposti a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria o impegnarsi ad aderire ad essa entro l'esercizio successivo a quello di presentazione della domanda;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- essere in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.

2. Sono escluse le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in GUCE dell'1 ottobre 2004 n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale.

**ARTICOLO 5 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI**

1. Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati all'innovazione tecnologica degli impianti e delle apparecchiature che compongono la rete di diffusione, ai fini della riconversione digitale del processo di trasmissione.

2. Sono esclusi dall'aiuto gli investimenti:

- volti alla realizzazione di mere modifiche ordinarie o periodiche di prodotto e di processo, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti;
- riguardanti impianti e relativi elementi che abbiano già usufruito di contributi erogati dalla Regione del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'UE o altre amministrazioni pubbliche.

3. Gli investimenti e le relative spese devono fare riferimento a impianti localizzati nella Regione del Veneto.

**ARTICOLO 6 – COSTI E SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto stabilito dall'art.56 del Regolamento (CE) 1083/2006, dall'art.7 del Regolamento (CE) 1080/2006, e dal DPR 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i..

Sono ammissibili, nell'ambito di quanto previsto al precedente art. 5, le spese effettivamente sostenute a partire dal 1° gennaio 2009.

2. Le spese di cui al comma 1 devono riguardare le seguenti categorie di costi:

- a) studi di fattibilità tecnico-economico e finanziaria, precedenti e propedeutici alla realizzazione degli investimenti, nel limite del 10% del costo ammissibile totale degli investimenti;
- b) acquisto di impianti, strumenti e apparecchiature, nuovi di fabbrica, finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale comprensivi del software di funzionamento (cioè tutti quei beni materiali che compongono la rete di encoding, multiplexing e diffusione delle emittenti, destinati esclusivamente ad irradiare in tecnica digitale), fino al 100% della relativa spesa ammissibile;
- c) elaborazione dei progetti tecnici, installazione e collaudo degli apparati di cui al precedente comma 2, lett. b), fino al 100% della relativa spesa ammissibile;
- d) attività di sviluppo e supporto esterno sia per l'implementazione di una nuova struttura organizzativa all'interno dell'azienda nelle sue varie articolazioni, sia per l'implementazione delle competenze dei lavoratori connesse allo sviluppo ed utilizzo delle nuove soluzioni tecnologiche, nel limite del 50% del costo ammissibile totale degli investimenti;
- e) opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati, strettamente necessari al funzionamento dei beni di cui al comma 2 lettera b), destinati alla realizzazione del nuovo processo nel limite del 10% del costo ammissibile totale degli investimenti.

3. Non sono ammissibili richieste di contributi per investimenti che non prevedano costi di cui al precedente comma 2, lettera b).

4. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente bando tutte le spese devono:

- essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

5. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

6. I soggetti partecipanti al progetto sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separato o una codificazione contabile adeguata ai sensi dell'art. 60, lett. a), del Regolamento (CE) 1083/2006, ferme restando le norme contabili nazionali.

7. I giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal fornitore.

8. Non sono ammissibili le spese per:

- beni acquisiti in noleggio o in locazione finanziaria;
- l'acquisto di mezzi di trasporto targati;
- l'acquisto di arredi;
- beni e materiali di consumo, materiale pubblicitario, per commesse interne di lavorazione;
- manutenzione ordinaria, spese notarili, relative a imposte e tasse;
- le quali si è già usufruito di altre forme di agevolazioni pubbliche;
- l'acquisto di immobili, costruzioni e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili, ad esclusione delle opere murarie previste al comma 2, lettera c) del presente articolo;

- l'acquisto di scorte, costi interni, di funzionamento (es. gestione, stipendi, paghe, spese funzionamento, spese correnti).

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo al Regolamento (CE) 1080/2006, al Regolamento (CE) 1083/2006 e al D.P.R. n. 196/2008 del 3 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ARTICOLO 7 – FORMA LIMITI E AMMONTARE DELL'AIUTO**

1. L'aiuto di cui al presente bando è concesso, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 100% della spesa ammessa ed effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti.

2. L'aiuto è comunque concesso nel limite massimo di 200.000,00 Euro previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 L379. A tal proposito le imprese, al momento della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, sono tenute a compilare ed allegare la Scheda "Dichiarazione *de minimis*" di cui all'Allegato A.3 al presente bando.

3. L'aiuto concesso in virtù del presente bando non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento (CE) 1083/2006.

#### **ARTICOLO 8 – TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate debitamente compilate su formato cartaceo, utilizzando, a pena di inammissibilità della domanda, la modulistica di cui all'allegato A.1. al presente bando, a partire dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. La domanda di ammissione all'aiuto finanziario è costituita da:

- A.1. modulo di istanza per l'accesso al finanziamento;
- A.2. scheda tecnica degli investimenti;
- A.3. scheda "Dichiarazione sugli aiuti *de minimis*";
- A.4. scheda dati anagrafici;
- A.5. scheda posizione fiscale.

e deve essere corredata da:

- a. relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri gli obiettivi ed i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando regionale.  
Tale relazione dovrà contenere, altresì, una descrizione analitica delle spese contenute nella rendicontazione finanziaria, con indicazione delle finalità delle stesse e l'attestazione che i beni oggetto dell'investimento risultano in regolare esercizio, nonché le date di inizio e conclusione degli interventi;
- b. eventuali atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- c. lettera/e di incarico o contratto/i di collaborazione firmato/i (solo per la tipologia servizi);
- d. copia delle fatture relative al progetto realizzato;
- e. copia della documentazione giustificativa dei pagamenti relativi alle fatture di cui sopra;
- f. copia delle ricevute di versamento dell'IRPEF relative alla ritenuta d'acconto (nel caso di consulenze prestate da singoli professionisti);
- g. schema riepilogativo dei documenti di spesa e dei relativi pagamenti;
- h. copia conforme dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni.

3. I soggetti proponenti devono compilare, firmare in originale il modulo di domanda per l'accesso al finanziamento, debitamente bollato ai sensi di legge, ed inviarlo con i relativi allegati a mezzo raccomandata A.R., oppure consegnarlo a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale della Giunta Regionale Dorsoduro 3494/A – Rio Dei Tre Ponti - 30123 Venezia aperto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 16,00; venerdì dalle ore 10,00 alle 13,30, entro il termine delle ore 12.00 del 31 dicembre 2013.

Le domande saranno ammesse a valutazione secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse economiche a valere su capitoli di competenza.

In conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 3 agosto 1982, n. 23, così come modificata dall'art. 41 della Legge Regionale 22 febbraio 1999, n. 7, le domande si intendono prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine stabilito per la presentazione. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande presentate fuori termine saranno considerate irricevibili.

Le buste riportanti in maniera visibile la dicitura "Domanda di accesso ai contributi Azione 1.3.5: Interventi innovativi delle PMI titolari di emittenti televisive locali" dovranno essere indirizzate a: Regione del Veneto – Direzione Comunicazione e Informazione - Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A – 30123 Venezia.

Le buste trasmesse al di fuori dei termini o con modalità differenti da quanto sopra previsto non saranno ritenute ammissibili.

4. La sottoscrizione (firma in originale del Legale Rappresentante) dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: nel caso il firmatario sottoscriva più documenti, sarà sufficiente un'unica fotocopia del documento di riconoscimento.

5. La conformità all'originale di copie di documenti si effettua, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 445/2000, datando e siglando il documento per conformità all'originale con la dicitura "si attesta la conformità all'originale" da parte del legale rappresentante presentatore della domanda ovvero dichiarando nella domanda la conformità dei documenti prodotti.

6. La domanda completa di tutti gli elementi previsti deve contenere, a pena di esclusione:

- a) la dichiarazione che il soggetto richiedente è titolare di una PMI emittente televisiva legittimamente operante alla data di entrata in vigore del presente bando;
- b) la dichiarazione che il soggetto richiedente non ha già beneficiato, per le medesime spese, di aiuti finanziari erogati da Regione del Veneto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'UE o altre amministrazioni pubbliche;
- c) la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine ad altri eventuali aiuti ricevuti, a titolo "*de minimis*".

7. Per ogni PMI televisiva potrà essere presentata da parte del richiedente una sola domanda di ammissione al contributo.

8. La presentazione della domanda implica accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando per l'accesso al contributo di cui si chiede l'erogazione, salvo rinuncia allo stesso.

9. L'eventuale rinuncia al contributo dovrà essere effettuata per iscritto ed indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Comunicazione e Informazione - Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro, 3494/A – 30123 Venezia.

**ARTICOLO 9 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

1. Non sono ammissibili in seguito ad istruttoria formale e, pertanto, non potranno accedere alla successiva fase di valutazione di cui all'art. 10 del presente bando le domande:

- trasmesse con modalità differenti e/o oltre i termini temporali previsti dall'art. 8;
- presentate da soggetti per i quali sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- la cui documentazione di cui al precedente art. 8 risulti incompleta o mancante;
- che non comprendano, tra gli investimenti per cui si richiede il contributo, le categorie dei costi di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 6.

2. Costituisce altresì condizione di ammissibilità il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza, sicurezza e appalti pubblici.

**ARTICOLO 10 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE**

1. L'istruttoria delle domande presentate, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità e il rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2008 e, da ultimo, modificati in data 20 giugno 2012, è effettuata, secondo l'ordine di arrivo, dalla Regione del Veneto – Direzione Comunicazione e Informazione, che si potrà anche avvalere di un Gruppo di Esperti nella materia oggetto del presente bando, da individuare con provvedimento della Giunta regionale.

2. La Direzione Comunicazione e Informazione - con l'eventuale supporto del Gruppo di Esperti di cui al precedente comma 1. - provvederà all'istruttoria amministrativa e tecnica delle domande, che verrà effettuata sotto il profilo formale e sostanziale e sarà finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità e selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 31 marzo 2008 e, da ultimo, modificati in data 20 giugno 2012, e alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento e dal presente bando;
- corrispondenza degli investimenti e delle spese dichiarate nella domanda agli investimenti e alle spese ammissibili previste nel presente bando e nei suoi allegati;
- sottoscrizione di conoscenza e di impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi e degli obblighi del monitoraggio.

3. La Direzione Comunicazione e Informazione - con l'eventuale supporto del Gruppo di Esperti di cui al comma 1. - provvederà altresì a valutare la congruità e la coerenza delle voci di spesa al fine della determinazione dell'entità della spesa da ammettere a contributo regionale.

4. La Direzione Comunicazione e Informazione, nel corso dell'attività istruttoria, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti i chiarimenti e le integrazioni della documentazione già presentata per la domanda di ammissione che si rendessero necessari, fissando termini perentori per la risposta, che non potranno, comunque, essere superiori a 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente tale termine, la valutazione avverrà sulla base della documentazione agli atti.

**ARTICOLO 11 – CONCESSIONE DELL'AIUTO**

1. Per ciascuna domanda, il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione - entro il termine di 90 giorni dal ricevimento - approverà, con proprio decreto le risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 10, dichiarando ammissibile o meno la domanda, sino ad esaurimento delle risorse disponibili o delle domande pervenute.

I precitati provvedimenti verranno resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web istituzionale della Regione del Veneto.

2. Il decreto di ammissione/non ammissione al finanziamento verrà notificato a ciascun soggetto interessato.
3. La concessione dell'aiuto è disposta con il medesimo provvedimento di cui al precedente comma, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

#### **ARTICOLO 12- MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il contributo verrà erogato a saldo in unica soluzione.
2. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, di cui al precedente art. 11, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere la formale richiesta di erogazione del contributo (allegato A.7 del presente bando) corredata della seguente documentazione:
  - a) certificato di iscrizione al registro delle imprese attestante l'assenza di procedure concorsuali ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
  - b) visura camerale ordinaria contenente l'indicazione del Codice ATECO 2007 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. L'erogazione dell'aiuto è subordinata alla verifica da parte della Regione del Veneto delle condizioni di seguito riportate, relative a ciascun soggetto beneficiario, riguardanti in particolare:
  - il rispetto della normativa antimafia;
  - l'adempimento dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento come dall'art. 48 bis DPR 29.9.73 n. 602;
  - la regolarità dei versamenti contributivi (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248.
4. Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea deve essere conservata dal soggetto beneficiario e deve essere resa consultabile, per gli accertamenti e le verifiche di rito, su richiesta della Regione del Veneto o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.
5. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono essere tenuti a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del pagamento del saldo.
6. In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i documenti suddetti possono consistere e/o essere conservati:
  - in originale su supporto cartaceo;
  - in originale in versione elettronica (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.
7. I beni materiali oggetto di aiuto sono sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di completamento dell'investimento.

#### **ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, di monitoraggio sia finanziario, sia fisico, sia procedurale, dati e rapporti tecnici periodici disposti dalla Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1083/2006, per effettuare il monitoraggio degli investimenti agevolati.

**ARTICOLO 14 – CONTROLLI**

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione del Veneto, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare il programma di investimento e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dall'art. 60 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dell'art.16 del regolamento (CE) 1828/2006.

2. La Direzione Comunicazione e Informazione provvederà anche tramite società o enti in possesso dei necessari requisiti ad effettuare controlli a campione in qualsiasi momento presso la sede del beneficiario sui programmi e sulle spese oggetto dell'aiuto.

**ARTICOLO 15 – RINUNCE E REVOCHE DELL'AIUTO**

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all'aiuto finanziario concesso, devono darne immediata comunicazione alla Regione del Veneto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme eventualmente già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati.

2. Le inadempienze, parziali o totali, rispetto alle indicazioni fornite nel presente bando, il venir meno agli obblighi di cui al successivo art. 16, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione dell'aiuto per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiscono motivo di revoca parziale o totale dell'aiuto concesso.

3. Si procederà inoltre alla revoca del contributo qualora vengano accertate violazioni ai vincoli previsti dall'art. 57 del Reg. CE 1083/2006 che, al fine di consentire la stabilità delle operazioni, stabilisce che gli investimenti devono essere mantenuti nei cinque anni successivi al loro completamento, senza subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico e che siano risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

4. La revoca parziale o totale del contributo sarà disposta con decreto del Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione.

5. Ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 articolo 11, come modificato dalla Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2, articolo 47, e dalla Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 110, la revoca del contributo, totale o parziale, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali. Inoltre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma compresa tra un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito. La sanzione non sarà applicata solo nel caso sia data tempestiva comunicazione di rinuncia.

**ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la revoca dell'aiuto concesso, sono obbligati a:

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste dalla Regione del Veneto;
- c) segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni relative agli investimenti in questione, per la conseguente autorizzazione degli uffici regionali, fermo restando i vincoli di stabilità delle operazioni di cui all'art. 57 del Reg. (CE) 1083/06 e s.m.i (mantenimento dell'attività economica per 5 anni ed impegno a non cedere/alienare i beni oggetto dell'aiuto per il medesimo periodo);



- d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- e) non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- f) documentare le modalità di pubblicizzazione dell'aiuto e rendersi disponibili a partecipare a iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati dell'intervento regionale in relazione ai programmi di investimento agevolati ai sensi del presente bando;
- g) consentire le verifiche di cui all'art. 15 volte ad accertare la corretta realizzazione del progetto e più in generale delle attività, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili mettendo a disposizione la necessaria documentazione;
- h) accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari pubblicato ai sensi dell'art.6 e dell'art. 7 par. 2 lett.a) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

**ARTICOLO 17 – PUBBLICIZZAZIONE DELL'AIUTO**

1. I soggetti beneficiari dell'aiuto devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dello stesso, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione del Veneto, in applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 (art 69) e del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione del Veneto.

**ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Informazione integrata della Direzione Comunicazione e Informazione.

**ARTICOLO 19 - PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

1. Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web regionale: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) dal quale è possibile scaricare la modulistica.

2. Informazioni e/o chiarimenti possono essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Comunicazione e Informazione tramite e mail al seguente indirizzo: [cominfo@regione.veneto.it](mailto:cominfo@regione.veneto.it).

**ARTICOLO 20 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003**

1. Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione.

**ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente bando si chiuderà per esaurimento delle risorse disponibili e, comunque, alla data del 31 dicembre 2013.

2. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. La Regione del Veneto si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.